

40. A. r. 9

DringendVertraulich40.A.r./9
(appel)

Rom, den 20. August 1940.

Herr Direktor,

Herr Senator Amedeo Giannini, der vorgestern Nacht, nach Abschluss neuer italienisch-deutscher Verhandlungen, aus Berlin eingetroffen ist, hat mich gestern Abend zu sich gebeten um mir, zu Ihren Händen, die folgende Mitteilung zu machen, der, wie er betonte, ein dringender Charakter zukommt.

Die von Herrn Clodius geführte deutsche Verhandlungsdelegation hat Herrn Giannini Eröffnungen über unser letztes schweizerisch-deutsches Abkommen gemacht; namentlich im Hinblick auf die Punkte, in denen anlässlich Ihrer Verhandlungen in Berlin auf die Stellungnahme Italiens Bezug genommen wurde.

Herr Senator Giannini möchte sich nun insbesondere auf das am 9. August in Berlin unterzeichnete, als "geheim" bezeichnete Protokoll beziehen, und zwar auf Absatz 1 (letzter Satz) des genannten Protokolls. Auf Grund des erwähnten Passus ist, nach Ansicht von Herrn Giannini, ein italienisch-schweizerischer Notenwechsel sobald als möglich durchzuführen.

Infolgedessen übergab mir Herr Giannini den beiliegenden Entwurf der Note, die er, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, an Sie richten würde. Herr Giannini wies darauf hin, dass der Text des Entwurfes sich

./.

An die Handelsabteilung des
Eidg. Volkswirtschaftsdepartements,
(zuhanden von Herrn Direktor Hotz),

B e r n

AO

Dodis



- 2 -

durchaus in das in Berlin Vereinbarte hält, mit Ausnahme der rot unterstrichenen ("clauses de style").

Herr Giardini fügte bei, dass er Ihnen dankbar wäre, wenn Sie ihm, durch unsere Vermittlung, baldmöglichst Ihr Einverständnis mitteilen würden, unter Ankündigung der von Ihnen zu unterzeichnenden Gegemote.

Genehmigen Sie, Herr Direktor, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Beilage erwähnt

S E G R E T O

Il Presidente

del Comitato misto italo-svizzero

Roma, agosto 1940.

Signor Presidente,

I. In occasione delle trattative sulla conclusione dell'Accordo di compensazione germano-svizzero in data 9 agosto u.s. il Governo tedesco ha comunicato che esso allo scopo di impedire la fornitura, ad altri Paesi che non siano l'Italia, di merci necessarie all'industria bellica adotterà, in via autonoma, misure perchè le merci indicate nell'all. n.1 (siano esse destinate alla Francia o ad un terzo Paese) non possono transitare per la Germania e quindi valicare la frontiera franco-svizzera, se le spedizioni non sono accompagnate da un certificato rilasciato da un Ufficio che sarà determinato dal Governo tedesco. Si fa riserva di modificare l'all. 1. Il Governo germanico in conformità delle intese intercedute col Vostro Governo si è rivolto al Governo italiano al fine di pregarlo di emanare le analoghe ordinanze per il transito attraverso l'Italia.

Appena i divieti di transito francesi saranno emanati e con ciò anche le merci menzionate nell'all. 1 saranno in Francia sottoposte a tali divieti, si prenderà in considerazione la rinuncia al rilascio del certificato di cui sopra per il transito attraverso la Francia.

II. In detta occasione è stato raggiunto l'Accordo sui punti segue:

Al Signor Direttore Dr. H O T Z

- 2 -

1) - Le merci menzionate nell'all. 2 possono essere esportate senza nessuna limitazione dalla Svizzera verso tutti gli altri Paesi. Si fa riserva di modificare eventualmente questo allegato.

2) - La Svizzera, salvo accordi speciali, limiterà l'esportazione delle merci che non sono menzionate nè nell'all. 1 nè dall'all.2, verso tutti i Paesi che non siano l'Italia o la Germania a quelle quantità esportate durante il semestre del 1938, o, se l'esportazione del 1937 è stata più alta alle corrispondenti quantità del 1937. La stessa limitazione vale per l'esportazione durante il 1° semestre del 1941.

Le possibilità di acquisto tedesche o italiane non devono essere pregiudicate da questa esportazione verso terzi Paesi.

3) Fino al momento in cui le disposizioni per il rilascio dei certificati e per il controllo alle frontiere italiana, germanica e francese non sono state prese, le concessioni di esportazione non dovranno essere accordate dalla Svizzera per le merci menzionate all'allegato 1 salvo che dette merci non siano destinate alla Germania o all'Italia. Lo stesso vale per l'esportazione di materiale da guerra attraverso la frontiera italiana o francese in tanto in quanto detto materiale non sia destinato all'Italia.

Ho l'onore di comunicarVi che il Governo italiano è d'accordo per adottare con il Governo elvetico le stesse norme su riferite, da esso concordate con il Governo germanico e Vi prego a tale scopo, di darmene conferma.

Gradite, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta stima.